

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CRISI DI IMPRESA
RG 2931/2024 VG
Giudice dott. Claudio TEDESCHI

*

MEMORIA DI CHIARIMENTI

nell'interesse di

ABENERGIE S.p.A. (in seguito, “**ABEnergie**” o “**Società**”), con sede legale in Roma, via Pordenone, n. 2, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 03308940166, numero REA RM-1646006 in persona dell’Amministratore Unico, dott. Eugenio Alessandro Sajeve, codice fiscale SJVGLS55B01F284A, assistita e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alessandra Giovetti (CF: GVTLN66S48L219Y; fax: 011.2277733, PEC: alessandragiovetti@pec.ordineavvocatitorino.it) e Jacopo Macchia (CF: MCCJCP85H30L219H, PEC jacopomacchia@pec.ordineavvocatitorino.it) del Foro di Torino, nonché domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio di questi ultimi in Torino, corso Guglielmo Marconi 10, giusta procura in atti;

unitamente, per quanto occorrere possa, a

GAS AND POWER S.r.l. (in seguito, “**G&P**”), con sede legale in Milano, Via Goffredo Mameli n. 11, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09083400961, numero di iscrizione al R.E.A. MI-2068114, in persona dell’Amministratore Unico ABnergie S.p.A. (nella persona del suo legale rappresentante dott. Eugenio Alessandro Sajeve), assistita e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alessandra Giovetti (CF: GVTLN66S48L219Y; PEC: alessandragiovetti@pec.ordineavvocatitorino.it) e Jacopo Macchia (CF: MCCJCP85H30L219H, PEC jacopomacchia@pec.ordineavvocatitorino.it, fax: 011.2277733) del Foro di Torino, nonché domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio di questi ultimi in Torino, corso Guglielmo Marconi 10, giusta procura in atti;

ed a

PENSOINVERDE S.R.L. (in seguito, “**Pensoinverde**” o “**Società**”), con sede legale in



Roma, Via Pordenone 2, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 10882080962, iscrizione al R.E.A. n. RM - 1647028, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Eugenio Alessandro Sajeve, codice fiscale SJVGLS55B01F284A, , assistita e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alessandra Giovetti (CF: GVTLN66S48L219Y; PEC: alessandragiovetti@pec.ordineavvocatorino.it) e Jacopo Macchia (CF: MCCJCP85H30L219H, PEC jacopomacchia@pec.ordineavvocatorino.it) del Foro di Torino, nonché domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio di questi ultimi in Torino, corso Guglielmo Marconi 10, giusta procura in atti.

Premessa.

- a) Con ricorso depositato in data 29.2.2024 (“**Ricorso**”), ABnergie (unitamente, per quanto occorrere possa, anche G&P e Pensoinverde – congiuntamente, “**Società**” –, quali società del medesimo “gruppo” che congiuntamente stanno dando corso al procedimento di composizione negoziata della crisi D. Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. – “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*” – in seguito, “**CCII**”) hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di Roma di:
- (i) concedere l’autorizzazione a stipulare il contratto (prodotto sub **Allegato 4.8** al Ricorso – “**Contratto**”) con GESAM Gas & Luce S.p.A. (“**Gesam**”) dando corso a tutti gli adempimenti nello stesso previsti; e/o
 - (ii) in ogni caso, ove il Tribunale ritenesse non sussistere luogo a provvedere in ordine alla stipula del Contratto, concedere l’autorizzazione a trasferire il ramo di azienda come individuato in Contratto (“**Ramo di Azienda**”), senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c., in favore di GESAM, a fronte “*della positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall’art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all’avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi*”.
- b) Con provvedimento datato 6.3.2024, il Giudice designato, dott. Cottone, ha rilevato che il procedimento “*presenta evidenti ragioni di connessione con gli altri cui si è fatto riferimento* [i.e. i procedimenti per conferma di misure protettive, assegnati rispettivamente al dott. Tedeschi ed alla dott.ssa Perna] *in*



guisa che appare opportuno che la trattazione delle predette procedure sia affidata nel rispetto dei criteri tabellari ad un unico giudice”, rimettendo il fascicolo al presidente di sezione per i provvedimenti di competenza.

- c) Con istanza integrativa depositata in data 8.3.2024 (“**Istanza Integrativa**”), le Società hanno segnalato rispettosamente l’urgenza quantomeno di addivenire all’avvio della gestione interinale dei clienti da parte di Gesam (con stipula del relativo Contratto), al fine di preservare il *going concern* nel miglior interesse dei creditori, chiedendo a codesto Ill.mo Tribunale di voler:
- (i) provvedere in via di urgenza in ordine all’istanza di autorizzazione alla stipula del Contratto di cui all’Allegato 4.8 al ricorso ex art. 22 CCII con GESAM Gas & Luce S.p.A. dando corso a tutti gli adempimenti nello stesso previsti; e/o
 - (ii) in ogni caso, ove il Tribunale ritenesse non sussistere luogo a provvedere in ordine alla stipula del Contratto di cui all’Allegato 4.8, si chiede comunque l’autorizzazione – da rendersi anche con separato e successivo provvedimento – a trasferire il Ramo di Azienda (senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c.) in favore di GESAM Gas & Luce S.p.A. a fronte “*della positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall’art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all’avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi*”.
- d) Con provvedimento datato 10 marzo 2024 e comunicato in data 11 marzo 2024 (“**Provvedimento**”), il Giudice nelle more designato, Dott. Claudio Tedeschi, ha richiesto alle Società di fornire 5 chiarimenti in ordine alle domande svolte con il Ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione del Provvedimento (quindi entro il 20.3.2024).

* * *

Tanto premesso, le Società forniscono con la presente memoria (“**Memoria di Chiarimenti**”) i chiarimenti richiesti dal Tribunale nel Provvedimento.

1) **Sul Primo Chiarimento richiesto con il Provvedimento.**

Con il Provvedimento, l’Ill.mo Tribunale ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti (“**Prima Richiesta**”): “*quanto alla società ‘Pensoinverde s.r.l.’ non è stata data evidenza*



ai presupposti in forza dei quali poter riscontrare relazione giuridicamente rilevante con le altre due società ricorrenti che possano consentire di ravvisare il fenomeno del gruppo ex art. 25 comma 1 CCIP".

A tale proposito, si precisa che Pensoinverde appartiene al cd. "Gruppo ABnergie", essendo integralmente partecipata dalla Società ABnergie come emerge dalla visura storica allegata *sub* Allegato 1.3 al Ricorso¹.

Così come ABnergie e G&P, anche Pensoinverde versa in situazione rilevante ex art. 12, 1° comma, CCII (**Allegato 1.1**²) con il che ha chiesto alla Camera di Commercio di Roma di nominare un Esperto indipendente da designarsi, anche ai sensi dell'art. 25 CCII, nella persona dell'Esperto già nominato per la procedura di composizione negoziata della crisi di ABnergie e G&P (trattandosi di procedimento di "gruppo"), vale a dire del dott. Pierluigi Pace con studio in Roma.

La Camera di Commercio di Roma ha accolto l'istanza della Società confermato la nomina del dott. Pierluigi Pace quale Esperto (cfr. visura aggiornata di cui all'**Allegato 1.2**, pag. 4, ove è anche iscritto il numero di ruolo del procedimento per conferma delle misure protettive).

Le Società restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario (od anche solo opportuno) in relazione alla Prima Richiesta.

2) Sul Secondo Chiarimento richiesto con il Provvedimento.

Con il Provvedimento, l'Ill.mo Tribunale ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti ("**Seconda Richiesta**"): *"quanto al contenuto del contratto che prevede l'attribuzione all'offerente 'Gesam Gas & luce s.p.a.' della interinale gestione del pacchetto clienti di 'ABnergie s.p.a.' appare necessario precisare come tale ipotesi si coordini con la situazione attuale che vedrebbe la medesima 'ABnergie s.p.a.' aver già trasferito a 'Gas & Power s.r.l.' 'la propria clientela' come riportato al punto 1.4 del ricorso"*.

A tale proposito, si precisa che, come indicato alla premessa K del Contratto da stipularsi con Gesam, contestualmente alla Data di Efficacia dello stesso i rapporti in essere tra ABnergie e G&P (i cd. "**Contratti G&P**") "*si intendono consensualmente cessati*". La cessazione di tali rapporti è presupposta dall'operazione con Gesam e, in ragione di ciò, la

¹ Peraltro, l'origine di Pensoinverde è da ricondursi ad un'operazione di scissione compiuta da ABnergie nel giugno 2019 (come emerge dalla visura *sub* Allegato 1.1 al Ricorso).

² Si allega la relazione allegata al ricorso per conferma delle misure protettive depositato da Pensoinverde (procedimento Trib. Roma RG VG 2211/2024).



proposta di accordo è rivolta non solo ad ABnergie ma anche a G&P (che, con la sua accettazione, confermerà la cessazione consensuale dei Contratti G&P).

Anche a tale fine, G&P – che sino alla stipula del Contratto con Gesam gestisce i rapporti con i clienti – conferma con la presente memoria la propria intenzione di addivenire alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, al fine di consentire il trasferimento della clientela a Gesam e, in tale modo, (i) da un lato, sterilizzare qualsivoglia rischio di impresa in capo a sé medesima e (ii) beneficiare, alle condizioni di cui al Contratto, dell’apporto di nuova finanza a fondo perduto che Gesam si impegnerebbe ad erogare, a supporto della soluzione ipotizzata dalle Società.

Peraltro, negli stessi Contratti G&P è previsto l’obbligo di G&P di “*restituire/reintestare immediatamente tutti i Contratti Clienti Finali Esistenti e tutti i Contratti Nuovi Clienti in favore di ABnergie [...], senza diritto di indennizzo o risarcimento ed a semplice richiesta [...]*” (punto F.a(iii) e punto 4).

*

A tale proposito, richiamato quanto indicato nell’Istanza Integrativa, le Società segnalano rispettosamente l’urgenza quantomeno di addivenire all’avvio della gestione interinale dei clienti da parte di Gesam (con stipula del relativo Contratto), al fine di preservare il *going concern* nel miglior interesse dei creditori.

Come già riferito, gli adempimenti di trasferimento (avvio delle attività di switch) dei clienti comportano un lasso di tempo tecnico per poter essere effettuati, decorrente dalla stipula del Contratto, che presuppone il provvedimento del Tribunale. È evidente che non appena affidato a Gesam il servizio di gestione dei clienti (i) il rapporto con i clienti (che determina, in concreto, il valore aziendale) verrebbe preservato e garantito da Gesam, senza rischi di interruzione del servizio che potrebbero irrimediabilmente pregiudicare il successo dell’intera operazione; (ii) ABnergie beneficerebbe del solo margine garantito da Gesam, senza sostenere costi e senza incorrere in rischi riconnessi alla gestione dei rapporti contrattuali. La preservazione dei rapporti contrattuali è peraltro funzionale al positivo esito del processo di ristrutturazione intrapreso da tutte e tre le Società del Gruppo a tutela dei rispettivi creditori (che – nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale – vedrebbero presumibilmente azzerate le possibilità di soddisfacimento dei propri crediti). **Tenuto conto di quanto precede, le Società chiedono rispettosamente che il Tribunale voglia disporre con urgenza quantomeno in ordine alla richiesta di autorizzazione, ove dovuta, a stipulare il Contratto di gestione dei clienti (Allegato 4.8 al Ricorso) – eventualmente decidendo con separato e successivo provvedimento**



in ordine all'istanza di cui al punto 1(ii) (cessione del Ramo di Azienda).

*

Le Società restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario (od anche solo opportuno) in relazione alla Seconda Richiesta.

3) Sul Terzo Chiarimento richiesto con il Provvedimento.

Con il Provvedimento, l'Ill.mo Tribunale ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti (“**Terza Richiesta**”): *“quanto al contenuto del contratto, la proposta di ‘Gesam Gas & luce s.p.a.’ prevederebbe la gestione per un anno del pacchetto clienti di ‘ABEnergie s.p.a. decorso il quale dovrebbe intervenire la cessione del ramo d’azienda ad esso inerente; va, sul punto, osservato che l’autorizzazione prevista dall’art. 22 CCII deve avere ad oggetto una vicenda traslativa i cui effetti dovrebbero esaurirsi nel contesto della procedura di composizione negoziata ovvero che al limite, integrare, quale contenuto, uno degli atti tipicamente previsti a conclusione dall’art. 23 CCII, e ciò per beneficiare dei relativi effetti che non troverebbero ratio giustificativa alcuna laddove l’atto cui accedono trovasse perfezionamento dopo la conclusione della negoziazione; appare, pertanto, necessario che la tempistica dell’operazione negoziale venga coordinata con quella della procedura di composizione negoziata già in essere ex art. 17 comma 7 CCIP”.*

Le Società confermano che l’operazione “di gruppo” oggetto del Contratto (strumento “ponte” di preservazione della continuità di impresa e successiva cessione) è funzionalmente connaturata alla procedura di composizione negoziata di gruppo avviata dalle Società stesse e presuppone il buon esito delle stesse (attraverso uno degli strumenti previsti dall’art. 23, 1° o 2° comma, CCII).

Lo strumento della gestione interinale dei clienti costituisce mero negozio “ponte” per addivenire alla successiva operazione di cessione ed erogazione di finanza (che consentirà di adempiere la proposta formulata ai creditori) condizionata quest’ultima al buon esito di uno degli strumenti previsti dall’art. 23 CCII – *rectius*, “positiva conclusione per tutte e tre le Concedenti di uno degli strumenti previsti dall’art. 23, 1° comma, CCII ovvero avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi” ai sensi dell’art. 23, 2° comma CCII – per tutte e tre le società (oltre che per ABEnergie all’autorizzazione ex art. 22 CCII, atteso che il trasferimento deve avvenire con l’esonero dall’applicabilità dell’art. 2560 c.c. nei termini consentiti dalla norma citata). L’efficacia della cessione, quindi, si verificherà a fronte



dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale che la società intende proporre, quale strumento tipicamente previsto dall'art. 23, 2° comma, lett. b) CCII.

In tale contesto:

- (i) ove verificatesi le condizioni sospensive di cui sopra (quindi a fronte della positiva realizzazione di uno degli strumenti tipicamente previsti dall'art. 23 CCII entro i termini di legge e previa autorizzazione *ex art. 22 CCII*), “*il trasferimento del Ramo di Azienda determinerà la risoluzione consensuale del Contratto per la fornitura del Servizio*”; in tale ipotesi il Contratto cesserà consensualmente al momento della stipula del contratto di cessione del Ramo di Azienda, quindi prima della naturale scadenza prevista nel Contratto stesso (cfr. l'art. 7 del Contratto che, in tema di “Durata” del servizio di gestione clienti, fa espressamente salva tale ipotesi di preventivo trasferimento del Ramo di Azienda³, a fronte della quale il rapporto di gestione clienti avrà da intendersi cessato consensualmente);
- (ii) in ipotesi di denegata mancata verifica delle condizioni di cui sopra, non si procederà all'operazione di acquisto/erogazione di finanza da parte di Gesam (non sussistendo alcun impegno di Gesam in uno scenario alternativo a quelli previsti dall'art. 23 CCII); il Contratto opportunamente prevede che in ipotesi di insuccesso dell'operazione e di accesso delle Società a liquidazione giudiziale, il Curatore potrà in ogni momento (quindi anche prima del termine di durata pattuito) recedere dal Contratto senza indennizzi e, comunque, procedere all'ispezione del Ramo di Azienda; tali pattuizioni offrono le migliori tutele all'eventuale procedura di liquidazione giudiziale cui le Società dovessero denegatamente accedere.

In ragione di quanto sopra esposto (e meglio chiarito rispetto all'esposizione contenuta nel Ricorso), le Società rispettosamente segnalano che le previsioni del Contratto appaiono compatibili – anche sotto il profilo della durata – con il procedimento di Composizione Negoziata e con le tempistiche dettate per il perfezionamento di uno degli strumenti di cui all'art. 23, 1° o 2° comma, CCII cui gli impegni irrevocabili di Gesam sono condizionati (e cui sarà ovviamente condizionato il contratto di cessione del Ramo di Azienda, se del caso da stipularsi subito dopo l'autorizzazione *ex art. 22 CCII*, ma con efficacia differita al verificarsi degli eventi cui l'efficacia dell'impegno irrevocabili è condizionata.

Le Società restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario

³ Per un mero refuso viene richiamato il paragrafo 8.7 (non pertinente, in quanto relativo al patto di non concorrenza, introdotto da Gesam in sede di revisione del testo contrattuale) in luogo del paragrafo 8.8 (che, nelle previe versioni del testo contrattuale, era appunto individuato con il numero “8.7”). Il refuso verrà ovviamente corretto in sede di auspicata stipula del Contratto.



(od anche solo opportuno) in relazione alla Terza Richiesta.

4) Sul Quarto Chiarimento richiesto con il Provvedimento.

Con il Provvedimento, l'Ill.mo Tribunale ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti (“**Quarta Richiesta**”): *“quanto alla proposta operazione negoziale appare necessario precisare in che modo i relativi risultati finali, tenuto conto di quanto articolato nel progetto di piano di risanamento e nel piano finanziario ex art. 17 comma 3 lett. b) CCII si coordinino con le previsioni ivi contenute e consentano, e in che termini, il superamento della condizione di precarietà delle società ricorrenti”*.

Il piano delle Società (qui nuovamente allegato – **Allegato 4** – “**Piano**”) è imperniato sul presupposto della continuità indiretta di impresa, prevedendo di fatto la prosecuzione delle attività da parte del soggetto investitore Gesam dapprima attraverso la “*operazione ponte*” (finalizzata a preservare il *going concern* nelle more della positiva finalizzazione di uno degli atti tipicamente previsti dall’art. 23 CCII, alla quale gli impegni irrevocabili di acquisto ed erogazione di finanza sono condizionati)⁴ e, successivamente, a fronte del positivo perfezionamento di uno degli strumenti previsti dall’art. 23 CCII, attraverso la cessione degli *asset* individuati in Contratto (art. 8).

Per il tramite dell’operazione in parola, verranno realizzati i flussi di cassa (resi possibili esclusivamente grazie all’intervento di GESAM) che – unitamente alle ulteriori risorse endogene delle Società (disponibilità liquide, crediti, ecc.) – verranno posti a servizio del debito esistente e che, quindi, consentiranno il risanamento delle Società per il tramite di accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori, con transazione fiscale.

Ciò posto, nel Piano sono dettagliatamente illustrati **(i)** i risultati (flussi) attesi dall’operazione da perfezionare con Gesam; **(ii)** la destinazione di tali flussi (unitamente alle risorse endogene di ciascuna delle Società) per il soddisfacimento dei creditori nei termini proposti (con conseguente superamento della condizione di precarietà delle società ricorrenti).

A tale proposito, si rinvia:

⁴ Durante il periodo interinale, come da accordi contrattuali, il soggetto investitore retrocederà ad ABenergie un margine netto pari a € 6,25/mese per ciascun POD/PDR nel mese di riferimento. Tale margine deriva essenzialmente dalla differenza tra il canone riconosciuto da GESAM ad ABenergie pari a € 14,25/mese per ciascun POD/PDR nel mese di riferimento per la gestione commerciale del portafoglio clienti e l’importo fisso e forfettario pari a €8/mese per ciascun POD/PDR nel mese di riferimento, riconosciuto al soggetto investitore a fronte di una serie di servizi che espletterà in tale periodo.



- a) per ABnergie, a pag. 36 del Piano;
- b) per G&P a pag. 42 del Piano;
- c) per Pensoinverde a pag. 48 del Piano.

Tenuto conto che il principale creditore delle Società è l'Erario, a pag. 54 del Piano è riportato un riepilogo del trattamento proposto agli Enti nell'ambito della transazione fiscale, che le Società auspicano di poter perfezionare.

Dalla lettura del Piano emerge chiaramente come, in difetto dell'operazione prospettata, verrebbero meno tutte le ingenti risorse realizzabili grazie alla continuità dell'attività garantita da Gesam, con conseguente impossibilità per le Società di soddisfare anche solo parzialmente larga parte dei creditori privilegiati e tutti i creditori chirografari.

Le Società restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario (od anche solo opportuno) in relazione alla Quarta Richiesta.

5) Sul Quinto Chiarimento richiesto con il Provvedimento.

Con il Provvedimento, l'Ill.mo Tribunale ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti (**"Quinta Richiesta"**): *"appare, inoltre, opportuno che parte ricorrente renda indicazione delle 'parti interessate' ex art. 22 commi 1 lett. d) e 2 CCII che nell'eventuale successivo procedimento assumerebbero la veste di litisconsorti"*.

*

In via preliminare, si segnala che il Piano – contenente la proposta ai creditori ed in cui è descritta l'operazione da porre in essere con Gesam – è stato inviato, dopo il deposito del Ricorso ex art. 22 CCII:

- ai creditori di ABnergie (**Allegato 5.1**);
- ai creditori di G&P (**Allegato 5.2**);
- ai creditori di Pensoinverde (**Allegato 5.3**);
- agli Enti destinatari della proposta di transazione fiscale, creditori delle Società (**Allegato 5.4**);

chiedendo l'assenso dei creditori ad aderire alla proposta di soluzione della crisi del Gruppo ABnergie illustrata nel Piano, che vede il suo atto fondante nell'operazione con Gesam sopra descritta. Il tutto, inserendo in copia in ogni PEC anche l'Esperto.

Gesam ha inviato l'Offerta posta a base dell'istanza ex art. 22 CCII e tutte e tre le Società oplate hanno sottoscritto il Ricorso per chiedere al Tribunale l'autorizzazione a porre in essere l'operazione (confermando tale richiesta anche con la sottoscrizione della presente



memoria).

Ne consegue che i “*soggetti potenzialmente interessati*” all’operazione oggetto della richiesta di autorizzazione *ex art. 22 CCII* (Esperto, creditori, offerente e Società) sono debitamente informati circa gli atti che le Società intendono porre in essere e non hanno fatto pervenire dichiarazioni di opposizione o di dissenso.

*

Ove il Tribunale ritenesse di sollecitare ulteriormente il contraddittorio in relazione all’istanza *ex art. 22 CCII*, le Società chiedono rispettosamente che il Giudice voglia quantomeno provvedere **in via urgente – con provvedimento da assumersi separatamente ed autonomamente – in ordine alla richiesta di autorizzazione, ove dovuta, a stipulare il Contratto di gestione dei clienti (che conterrebbe solamente gli impegni irrevocabili assunti unilateralmente di Gesam e che non imporrebbe invece alcun obbligo di cessione in capo alle Società, in attesa del provvedimento autorizzativo ex art. 22 CCII)**, al fine di preservare il *going concern* nel miglior interesse dei creditori. Il tutto, riservando di provvedere separatamente in ordine alla richiesta di autorizzazione della cessione del Ramo di Azienda.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, **ABEnergie S.p.A.** (e, per quanto occorrere possa, **Gas And Power S.r.l.** e **Pensoinverde S.r.l.**, quali società del medesimo “gruppo” che congiuntamente stanno dando corso al procedimento di composizione negoziata della crisi) chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito, voglia:

- (i) provvedere in via di urgenza in ordine all’istanza di autorizzazione alla stipula del Contratto di cui all’Allegato 4.8 al ricorso *ex art. 22 CCII* con **GESAM Gas & Luce S.p.A.** dando corso a tutti gli adempimenti nello stesso previsti; e/o
- (iii) in ogni caso, ove il Tribunale ritenesse non sussistere luogo a provvedere in ordine alla stipula del Contratto di cui all’Allegato 4.8, si chiede comunque l’autorizzazione – da rendersi anche con separato e successivo provvedimento – a trasferire il Ramo di Azienda (senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c.) in favore di **GESAM Gas & Luce S.p.A.** a fronte “*della positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall’art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all’avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi*”.



* * *

Allegati:

- ❖ Allegato 1.1 – relazione situazione squilibrio Pensoinverde;
- ❖ Allegato 1.2 – visura aggiornata Pensoinverde;
- ❖ Allegato 5.1 – invio Piano (contenente la proposta) ai creditori di ABnergie;
- ❖ Allegato 5.2 – invio Piano (contenente la proposta) ai creditori di G&P;
- ❖ Allegato 5.3 – invio Piano (contenente la proposta) ai creditori di Pensoinverde;
- ❖ Allegato 5.4 – invio Piano (contenente la proposta) agli Enti destinatari della proposta di transazione fiscale, creditori delle Società.

* * *

Milano-Roma, 14 marzo 2024

ABnergie S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Eugenio Alessandro Sajeve

[firmato digitalmente]

Gas And Power S.r.l.

Per l'amministratore unico ABnergie S.p.A.

Dott. Eugenio Alessandro Sajeve

[firmato digitalmente]

Pensoinverde S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Eugenio Alessandro Sajeve

[firmato digitalmente]

Avv. Alessandra Giovetti

Avv. Jacopo Macchia

[firmato digitalmente]

